



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 giugno 2019:

LEGGE 14 GIUGNO 2019 n.102

STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE A TUTELA DELLA STABILITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.1

(Finalità e definizioni)

1. La presente Legge è finalizzata a introdurre specifiche disposizioni a tutela della stabilità del sistema finanziario della Repubblica, attribuendo alla BCSM nuovi poteri e strumenti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 37 della Legge 165/2005 e successive modifiche.
2. Ai sensi della presente Legge si intende per:
 - a. “alta dirigenza”, il direttore generale, i vice direttori generali e i dirigenti, inquadrati come tali a livello contrattuale;
 - b. “autorità di vigilanza”, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino o, sinteticamente, BCSM;
 - c. “azione di risoluzione”, la decisione di assoggettare una banca a risoluzione, l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione;
 - d. “azionista rilevante”: soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite fiduciarie o interposta persona, una partecipazione superiore al 2 per cento dei diritti di voto di una banca;
 - e. “banca”, soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività riservata di cui alla lett. A, dell'Allegato 1 della LISF;
 - f. “BCSM”, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Tutti i riferimenti a BCSM ai sensi della presente legge devono intendersi riferiti al Coordinamento della Vigilanza di cui all'art. 15 della Legge n. 96 del 29 giugno 2005;
 - g. “CCR”, il Comitato per il Credito e il Risparmio;
 - h. “funzioni essenziali”, attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione

della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;

- i. “LISF”, la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- j. “reati rilevanti”: tutti i reati contro il patrimonio e contro l’economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;
- k. “titolari effettivi”: persone fisiche individuate come tali in conformità alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

CAPO II

MODALITÀ DI INTERVENTO E PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CRISI

Art.2

(Presupposti)

1. La BCSM può adottare un provvedimento di risoluzione, qualora la banca sia in dissesto e non si possano ragionevolmente prospettare misure alternative che permettano di superare lo stato di dissesto in tempi brevi.
2. La banca è considerata in dissesto quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni:
 - a) le attività sono inferiori alle passività in assenza di un intervento tempestivo volto a ripristinare l’equilibrio patrimoniale;
 - b) non è in grado di assicurare il regolare adempimento delle proprie obbligazioni;
 - c) non è in grado di rispettare i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione a seguito di perdite subite o previste tali da azzerare il patrimonio di vigilanza o ridurne significativamente l’importo al di sotto dei minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di vigilanza in assenza di un piano di riallineamento del patrimonio ai requisiti minimi di vigilanza, che definisca tempi e modalità, approvato dalla BCSM.
3. L’organo di amministrazione o l’organo di controllo della banca è tenuto a informare l’autorità di vigilanza quando valuta che la stessa si trovi in dissesto.
4. Lo stato di dissesto è altresì accertato dalla BCSM nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Qualora lo stato di dissesto della banca sia accertato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 78 della Legge n. 165/2005, ad opera del Commissario straordinario, questi, con il parere del Comitato di sorveglianza, chiede alla BCSM l’adozione del provvedimento di risoluzione o, in alternativa, di liquidazione coatta amministrativa.
6. Il ricorrere dei presupposti di cui al precedente comma 2 è comunicato dalla BCSM al CCR anche ai sensi dell’art. 35, comma 1 della Legge n. 96 del 29 giugno 2005, accludendo il programma di risoluzione.
7. La BCSM adotta il provvedimento di risoluzione, con le modalità di cui al successivo articolo 4, dopo avere accertato la sussistenza dell’interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria al fine di conseguire uno dei seguenti obiettivi, che non sarebbero raggiunti attraverso il solo provvedimento liquidatorio o non sarebbero raggiunti in egual misura:
 - garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca;
 - evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio;
 - tutelare i depositanti di cui all’articolo 100 della LISF, nonché, più in generale, i fondi e le attività dei clienti salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
8. L’adozione del provvedimento di risoluzione, volto a rimuovere l’eventuale deficit patrimoniale, non comporta l’applicazione dell’art.98 della LISF.

Art.3*(Strumenti della risoluzione)*

1. Qualora risultino accertati i presupposti di cui al precedente articolo è disposta nei confronti della banca l'applicazione della risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. a) e b), secondo quanto previsto dall'articolo 85 della LISF.
2. Nella gestione della risoluzione possono essere utilizzati i seguenti strumenti:
 - a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
 - b) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente ponte;
 - c) l'applicazione di misure di cui all'art. 15 e ss. della presente legge.
3. Gli strumenti di risoluzione possono essere applicati individualmente o in combinazione tra loro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 con riferimento agli strumenti di cui al comma 2, lett. a) e b).

Art.4*(Provvedimento di risoluzione)*

1. La BCSM dispone l'avvio della risoluzione con proprio provvedimento. Qualora, il programma di risoluzione di cui al successivo comma 2 preveda interventi disciplinati dagli articoli 15 e 16 della presente Legge, il provvedimento di risoluzione è efficace solo previa deliberazione della Commissione Finanze adottata in seduta segreta su richiesta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, per conto del CCR, e previo espletamento delle procedure normative e contabili necessarie per la copertura della spesa. La deliberazione della Commissione Finanze, con la quale sono definiti le modalità e gli strumenti di intervento ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge, è adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma, contenente l'indicazione dei presupposti per la risoluzione ed il programma di risoluzione, è emanato dal Direttore Generale di BCSM, in esecuzione della delibera del Coordinamento della Vigilanza e può essere modificato con le medesime modalità. Il provvedimento è trasmesso alla banca sottoposta a risoluzione nonché al Fondo di Garanzia dei depositanti.
3. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale, sul sito internet di BCSM e su quello della banca sottoposta a risoluzione.
4. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 5 ottobre 2011 n.160, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
5. Qualora non sia disposta la permanenza in carica degli amministratori ovvero del Commissario Straordinario, nel caso di banca già sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 78 della LISF, la BCSM nomina degli amministratori speciali per un periodo massimo di 1 anno, eccezionalmente prorogabile. Essi sono pubblici ufficiali e assumono tutti i poteri degli azionisti e degli amministratori, esercitandoli sotto il controllo della BCSM. Essi hanno la rappresentanza legale della banca sottoposta a risoluzione. La BCSM può disporre limiti all'attività degli amministratori speciali e che alcuni atti degli amministratori speciali siano sottoposti alla sua autorizzazione. Le indennità spettanti agli amministratori speciali sono determinate dalla BCSM e poste a carico della banca sottoposta a risoluzione. Agli amministratori speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo, 86, commi 2, 3 e 5, nell'articolo 88, commi 3, 4, 6 e nell'articolo 89 della LISF.
6. Unitamente agli amministratori speciali, è nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 86, commi 2, 3 e 5, e 88 della LISF.
7. Il provvedimento di risoluzione è immediatamente esecutivo ed è passibile di ricorso giurisdizionale amministrativo nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche.

8. Nei giudizi avverso le misure di cui alla presente Legge e di cui alla Parte II, Titolo II della LISF, si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti sarebbe contraria all'interesse pubblico.

9. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato le attività e passività di una banca sottoposta a risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi giuridici posti in essere dalla BCSM sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

10. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio in sede civile del quale sia parte una banca sottoposta alla procedura di risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della BCSM per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Art.5

(Principi regolatori della procedura di risoluzione)

1. L'applicazione alla banca in stato di dissesto del provvedimento di risoluzione avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) gli azionisti della banca sopportano per primi le perdite;
- b) tutte le passività sono protette ai sensi del successivo articolo 9, anche per effetto degli interventi pubblici volti a ripianare l'eventuale deficit patrimoniale della banca sottoposta a risoluzione;
- c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza sono sostituiti ovvero, se non sostituiti, forniscono l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione;
- d) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto della banca sottoposta a risoluzione ne rispondono ai sensi di legge, fermo restando quanto disposto al successivo articolo 12;
- e) gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie;
- f) nella definizione degli interventi pubblici di cui agli art. 15 e 16 della presente legge si tiene conto dell'obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti della banca sottoposta a risoluzione.

CAPO III

STRUMENTI DELLA RISOLUZIONE

Art. 6

(Cessione di rapporti giuridici)

1. La cessione, in una o più soluzioni, a un soggetto terzo ha ad oggetto tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di una banca sottoposta a risoluzione, o parte di essi, comprese la legittimazione attiva e passiva nei contenziosi facenti capo alla banca sottoposta a risoluzione indipendentemente dal momento di avvio del contenzioso.

2. La cessione è effettuata a condizioni di mercato, sulla base della valutazione delle attività e passività, anche avvalendosi dell'ausilio di esperti indipendenti. Qualora lo stato di dissesto sia stato accertato ai sensi dell'art. 2, comma 5, la valutazione è effettuata dal Commissario Straordinario. Il corrispettivo pagato dal cessionario è corrisposto alla banca sottoposta a risoluzione.

3. La cessione è condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria;
- b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonché tenere conto delle esigenze di celerità di svolgimento della risoluzione.

4. La cessione di attività e passività anche individuabili in blocco totale o parziale a un soggetto terzo, che non sia autorizzato all'attività bancaria, è subordinata alla condizione dell'autorizzazione

all'esercizio della predetta attività, che può essere rilasciata anche contestualmente alla citata cessione.

Art.7

(Cessione a un ente ponte)

1. L'ente-ponte è una società di capitali costituita per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del presente articolo, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalla banca sottoposta a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.
2. Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dalla BCSM, dal Fondo di tutela dei depositanti e dall'Ecc.ma Camera.
3. La BCSM, nell'ambito del provvedimento di risoluzione:
 - a) approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonché la strategia e il profilo di rischio;
 - b) nomina i componenti degli organi di amministrazione e controllo ed il revisore dell'ente-ponte, attribuendo le deleghe e stabilendo le remunerazioni;
 - c) individua, qualora necessario, restrizioni all'attività dell'ente-ponte.
4. L'ente-ponte esercita l'attività bancaria e la prestazione di servizi di investimento e di pagamento, ove autorizzato.
5. L'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, è autorizzato provvisoriamente dalla BCSM a esercitare l'attività bancaria e a prestare servizi di investimento e di pagamento anche se non soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
6. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonché l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e della banca sottoposta a risoluzione.
7. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti.
8. L'ente-ponte succede alla Banca sottoposta a risoluzione nelle attività e nelle passività cedute, salvo che la BCSM disponga diversamente, ove necessario, per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
9. La BCSM dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
 - a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati al precedente comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione;
 - b) la totalità, o la quasi totalità delle attività e passività dell'ente-ponte è ceduta ad un terzo;
 - c) sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività dell'ente-ponte;
 - d) soggetti terzi, autorizzati da BCSM, acquisiscono il controllo dell'ente-ponte nell'ambito di aumenti di capitale dedicati da liberare anche mediante conferimenti in natura.
10. In ogni caso, la cessazione della qualifica di ente-ponte è disposta dalla BCSM decorsi 2 anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte medesimo.
11. Con provvedimento motivato, la BCSM, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, può prorogare il termine di durata dell'ente-ponte di cui al comma precedente per uno o più periodi di 1 anno ciascuno, qualora ciò sia necessario per mantenere la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali o quando nel corso del periodo di proroga si prevede il verificarsi di una delle cause di estinzione dell'ente-ponte di cui al precedente comma 9.
12. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 9, lettera b) e 10 l'ente-ponte è liquidato secondo le modalità previste dall'articolo 85 della LISF. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte è distribuito tra i suoi soci.

Art.8

(Disposizioni comuni alle cessioni di attività e passività)

1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dai precedenti articoli.

2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario e possono essere disposte direttamente dalla BCSM, anche contestualmente al provvedimento di risoluzione.
3. Della cessione è data notizia secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) della LISF e trova altresì applicazione quanto previsto al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente.
5. In deroga a quanto previsto dalla LISF, all'articolo 52, comma 4, lettere c) e d):
 - a) i creditori ceduti non hanno facoltà di esigere dal cedente l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione, quandanche successivamente inadempite dal cessionario, essendo la cessione efficace e pienamente liberatoria per il debitore cedente, a decorrere dalla pubblicazione di cui al seguente comma, anche nei confronti dei predetti creditori, pur in assenza di notifica o accettazione;
 - b) non vi è responsabilità del cedente per i casi in cui, coloro che sono parte dei contratti ceduti abbiano esercitato, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di cui al seguente comma, il diritto di recesso per giusta causa dal contratto ceduto.
6. La cessione acquisisce piena efficacia ed opponibilità ai terzi a seguito della pubblicazione sul sito internet della BCSM e non sono richiesti ulteriori adempimenti, coerentemente a quanto previsto dalla LISF, all'articolo 52, comma 4, lettera b).
7. I creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nell'ambito di cessioni all'ente-ponte, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.
8. La BCSM, nell'ambito della cessione di attività e passività disciplinata dalla presente sezione, può imporre alla banca sottoposta a risoluzione o ad altre componenti del medesimo gruppo, a eque condizioni di mercato, di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attività cedute, fatta eccezione per le forme di sostegno finanziario.

Art. 9

(Passività protette)

1. Tutte le passività della banca sono protette, salvo quanto di seguito previsto.
2. La protezione di cui al comma precedente è riconosciuta nei limiti di cui all'articolo 100 della LISF nei confronti dei seguenti soggetti:
 - a) azionisti rilevanti, rispettivi titolari effettivi ed eventuali soggetti interposti, che detengono oltre il 25% dei diritti di voto. Rilevano anche le partecipazioni detenute per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento di risoluzione o, se antecedente, del provvedimento di amministrazione straordinaria della banca. Nel caso di partecipanti al capitale della Banca che siano Fondazioni ovvero Associazioni ovvero enti analoghi, con o senza personalità giuridica, non sono ricomprese le passività riconducibili ai titolari effettivi individuati sulla base del criterio residuale connesso all'esercizio di poteri di amministrazione e direzione di soggetti partecipanti al capitale delle banche, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, lett. b) dell'Allegato Tecnico alla Legge 17 giugno 2008 n. 92;
 - b) clienti e rispettivi titolari effettivi, residenti, aventi sede ovvero costituiti in:
 - a. Paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies della Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche;
 - b. Paesi, territori o giurisdizioni sottoposte a misure restrittive dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
 - c. Paesi con carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Sono ricomprese le passività riconducibili ai medesimi soggetti detenute per il tramite di fiduciari e/o persone interposte;

- c) soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, relativamente a reati rilevanti e a frodi fiscali commessi a San Marino o all'estero, risultanti da fonti attendibili e indipendenti ossia che abbiano un carattere di terzietà rispetto al cliente.
3. Le passività riconducibili a soggetti iscritti a ruolo ai sensi della Legge n. 70/2004 non sono protette nei limiti del debito esattoriale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai debiti dei contribuenti:
- a) relativi a cartelle esattoriali oggetto di dilazione ai sensi dell'articolo 34 della Legge 70/2004 regolari nei pagamenti;
- b) relative a ruoli o cartelle oggetto di ricorso ai sensi della Sezione V del Titolo II della Legge 70/2004. Le predette passività, fino a concorrenza del debito esattoriale oggetto di ricorso, non sono esigibili fino alla sua definizione.
4. Le passività, la liquidità e gli strumenti finanziari afferenti dossier amministrati e/o gestioni patrimoniali riconducibili ad azionisti rilevanti, rispettivi titolari effettivi ed eventuali soggetti interposti, nei confronti dei quali siano state avviate azioni giudiziarie per accertare eventuali responsabilità nello stato di dissesto della banca, non sono esigibili né possono essere restituiti fino a sentenza passata in giudicato.
5. Le passività, la liquidità e gli strumenti finanziari afferenti dossier amministrati e/o gestioni patrimoniali riconducibili a esponenti aziendali e all'alta dirigenza della banca nei confronti dei quali siano state avviate – entro tre mesi dall'adozione del provvedimento di risoluzione – le azioni di responsabilità di cui al successivo articolo 12, non sono esigibili né possono essere restituiti fino a sentenza passata in giudicato.

Art. 10

(Modalità di ripianamento delle perdite e conversione delle passività)

1. La cessione delle attività e passività a un soggetto terzo o a un ente-ponte di cui agli articoli precedenti è attuata solo dopo il ripianamento delle perdite, fino al pareggio tra attività e passività. A tale scopo, l'importo necessario a ristabilire l'equilibrio patrimoniale è determinato sulla base della valutazione del dissesto effettuata dalla BCSM ovvero dal Commissario straordinario, qualora lo stato di dissesto sia emerso nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
2. Sono ridotti, fino al ripianamento del deficit patrimoniale, secondo l'ordine di seguito descritto:
- a) le riserve e il capitale sociale, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
- b) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione;
- c) i debiti con clausole di subordinazione, sia sotto forma di finanziamento, sia sotto forma di strumenti finanziari;
- d) il valore nominale delle passività: di cui all'articolo 9 comma 2, per la quota parte eccedente la protezione di cui all'articolo 100 della LISF, e di cui all'articolo 9 comma 3, nei limiti previsti da tale comma. Nel caso di passività riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) la riduzione avviene nella misura massima pari alla percentuale di partecipazione al capitale rapportata al fabbisogno patrimoniale necessario per ripristinare l'adeguatezza patrimoniale. L'eventuale passività residua usufruisce della protezione ai sensi dell'articolo 9.
3. Qualora il completo azzeramento delle voci contabili precedenti non consenta l'integrale rimozione del deficit patrimoniale, sono attivati, in conformità alla deliberazione della Commissione Finanze di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge, gli strumenti di intervento pubblico previsti dall'articolo 15, comma 3, lett. a) previa costituzione di appositi capitoli di spesa per il loro finanziamento, nelle modalità stabilite dalla Legge 18 febbraio 1998 n.30.
4. La riduzione di valore delle passività riconducibili a soggetti iscritti a ruolo di cui all'art. 9, comma 3 nei limiti del debito esattoriale, non estingue il debito medesimo.
5. Qualora le sentenze passate in giudicato di cui all'art. 9 commi 4 e 5 accertino responsabilità di azionisti ed esponenti nel dissesto della banca sottoposta a risoluzione, viene meno la protezione

di cui all'art. 9 e disposto il trasferimento a titolo gratuito al portafoglio di proprietà della banca sottoposta a risoluzione o dell'ente-ponte, nella misura stabilita dalle citate sentenze, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide afferenti dossier amministrati e/o gestioni patrimoniali riconducibili, direttamente o indirettamente, agli azionisti, agli esponenti e alla alta dirigenza condannati.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 del presente articolo si applicano anche nel caso della liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 85 e segg. della LISF, se funzionali a limitare le perdite in capo alle passività eccedenti la protezione di cui all'articolo 100 della LISF ovvero alla cessione di attività e passività.

7. In esito al ripianamento delle perdite, ai fini della ricostituzione del capitale nella misura necessaria allo svolgimento dell'attività da parte dell'ente ponte, è consentita la conversione in azioni delle passività riconducibili alla Banca Centrale e all'Eccellentissima Camera previa deliberazione dei rispettivi organi decisionali.

8. Con specifico riferimento all'ente ponte resta fermo quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 5 della presente legge.

Art. 11

(Effetti della riduzione/conversione di passività)

1. La riduzione o la conversione di passività di cui all'articolo 10 sono pienamente efficaci dal momento individuato nel provvedimento assunto da BCSM indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi la modifica di registri, albi o libri sociali.

2. La riduzione di cui all'articolo 10, comma 2 e la conversione di cui all'articolo 10, comma 7 hanno effetto definitivo e hanno luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma. Gli azionisti e i soggetti che hanno avuto riduzioni di passività perdono ogni diritto, fatta eccezione per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri da parte della BCSM e degli organi della procedura di risoluzione.

3. Salvo patto contrario, in caso di riduzione delle passività, questa non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo, tenuti a rispondere dell'adempimento della passività oggetto di riduzione.

Art. 12

(Azioni di responsabilità)

1. Le responsabilità degli organi sociali, dell'alta dirigenza e della società di revisione in ordine a fatti omissivi o commissivi, che hanno concorso a determinare la situazione di dissesto della banca e/o a determinare per dolo o colpa grave una errata rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della banca sottoposta a risoluzione sono accertate anche tramite le evidenze oggettivamente documentate, riportate nei rapporti ispettivi redatti dalla BCSM in esito ad accertamenti conclusi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento di risoluzione. I fatti accertati nei predetti rapporti sono considerati fondati sino a prova di falso. L'avvio dell'azione di responsabilità inibisce l'assunzione ovvero la prosecuzione di analoghi incarichi presso altri soggetti autorizzati sottoposti alla vigilanza della BCSM.

2. Le azioni sono esercitate ai sensi degli articoli 56, 64 e 71, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche. Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, gli articoli 14, 15 e 16 del Decreto Delegato n. 77 del 19 maggio 2014.

3. Il provento netto delle azioni di responsabilità è destinato all'Eccellentissima Camera in caso di interventi pubblici di stabilizzazione finanziaria di cui agli articoli 15 e ss. della presente legge.

4. L'azione è esperibile dagli amministratori speciali, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione da parte della BCSM e prosegue, al termine della procedura di risoluzione, in capo all'Eccellentissima Camera.

5. Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità di cui al presente articolo è pari a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento di risoluzione che accerta lo stato di dissesto.

6. Ai fini del recupero delle somme di cui al comma 3, sono considerati inefficaci per frode presunta, salvo prova contraria, i prelievi di contante eccedenti i duemila euro mensili e i trasferimenti di fondi e di strumenti finanziari disposti dagli esponenti aziendali e dall'alta dirigenza a favore di sé medesimi e/o di soggetti interposti su conti accesi presso altre banche nei 12 mesi antecedenti l'avvio della procedura di risoluzione o delle procedure straordinarie di cui agli artt. 77 e ss. della LISF.

CAPO IV **POTERI DI RISOLUZIONE**

Art. 13 *(Poteri generali)*

1. La BCSM, nell'ambito della procedura di risoluzione, può esercitare i seguenti poteri di:
 - a) esigere da qualunque banca le informazioni necessarie per decidere e predisporre un'azione di risoluzione, anche tramite ispezioni in loco;
 - b) assumere il controllo della banca soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione;
 - c) cedere ad un terzo, con il consenso di quest'ultimo, diritti, attività o passività della banca soggetta a risoluzione;
 - d) svalutare, anche a zero, l'importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di una banca soggetta a risoluzione e cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;
 - e) imporre alla banca soggetta a risoluzione di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;
 - f) rimuovere o sostituire l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza della banca soggetta a risoluzione.
 - g) modificare o variare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività della banca soggetta a risoluzione oppure modificare l'importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Art. 14 *(Chiusura della procedura di risoluzione)*

1. La BCSM, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi non possono essere più utilmente perseguiti, dichiara chiusa la risoluzione ed ordina agli amministratori speciali, o agli organi di amministrazione e controllo della banca sottoposta a risoluzione, di redigere e trasmettere, alla medesima BCSM, una relazione sull'attività svolta.
2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, sul sito internet di BCSM. Analoga comunicazione è inviata dalla BCSM alla Commissione Finanze per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.
3. Quando a seguito dell'adozione dei soli strumenti di cessione a un soggetto terzo e cessione a un ente ponte, residuano attività o passività in capo alla banca sottoposta a risoluzione, quest'ultima è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 85 della LISF non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che la banca in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari per la continuazione dell'attività ceduta.

TITOLO II

CAPO I

INTERVENTO PUBBLICO

Art. 15

(Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria)

1. L'Ecc.ma Camera può fornire sostegno finanziario pubblico straordinario mediante strumenti di stabilizzazione finanziaria aggiuntivi, al fine di partecipare alla risoluzione di una banca, anche intervenendo direttamente per evitarne la liquidazione, al fine di realizzare gli obiettivi della risoluzione.
2. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria rappresentano una soluzione di ultima istanza consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, dopo aver valutato e utilizzato nella massima misura possibile gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dalla Commissione Finanze, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1 della presente legge.
3. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria consistono nel:
 - a) intervento finanziario straordinario volto ad assicurare la rimozione integrale del deficit patrimoniale, di cui all'articolo 10, comma 3, tramite:
 - i. conferimento a titolo gratuito di liquidità;
 - ii. conferimento a titolo gratuito di titoli di debito;
 - iii. accollo di passività;
 - iv. una combinazione dei precedenti interventi;
 - b) sostegno al capitale o proprietà pubblica temporanea di cui al successivo articolo 16.
4. Con riferimento all'intervento finanziario straordinario di cui al comma 3, lett. a) del presente articolo, eventuali riduzioni di passività effettuate ai sensi dell'art. 10 successivamente all'adozione del provvedimento di risoluzione, comportano una corrispondente riduzione dell'intervento medesimo mediante restituzione della liquidità e/o dei titoli di debito a condizione che la restituzione medesima non pregiudichi l'equilibrio patrimoniale.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono eseguiti dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio in stretta collaborazione con la BCSM.

Art.16

(Strumento pubblico di sostegno al capitale e Nazionalizzazione)

1. L'Eccellentissima Camera può partecipare alla ricapitalizzazione di una banca mettendo capitali a disposizione di quest'ultima, in cambio di azioni, previo completo assorbimento delle perdite pregresse registrate dalla banca. Qualora l'intervento di sostegno avvenga nell'ambito di una procedura di risoluzione, la ricapitalizzazione può avvenire solo dopo il ripristino dell'equilibrio tra attività e passività.
2. La banca che beneficia dello strumento pubblico di sostegno al capitale deve essere amministrata su basi commerciali e professionali per agevolare la cessione della partecipazione pubblica al settore privato non appena le condizioni di mercato lo consentano.
3. La banca può essere sottoposta a proprietà pubblica temporanea mediante uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia:
 - a) l'Eccellentissima Camera; oppure
 - b) una società interamente di proprietà dell'Eccellentissima Camera.
4. La banca soggetta a proprietà pubblica temporanea deve essere amministrata su basi commerciali e professionali per agevolare la cessione della partecipazione pubblica al settore privato non appena le condizioni di mercato lo consentano.
5. Gli strumenti pubblici di sostegno al capitale sono attivati solo previa approvazione dalla BCSM, da parte della banca che ne beneficia, di un piano di ristrutturazione che consenta il ritorno

alla redditività entro 3 anni e il rispetto dei requisiti prudenziali nel termine massimo di 5 anni. Il piano è oggetto di revisione annuale.

6. Qualora la banca che beneficia degli strumenti previsti dal presente articolo non sia già sottoposta ad amministrazione straordinaria o a misure di risoluzione, l'Eccellentissima Camera avrà, indipendentemente dalla quota detenuta nel capitale della banca, il potere di nomina della maggioranza degli amministratori che dovranno possedere specifiche e comprovate competenze in materia di ristrutturazione bancaria.

Art. 17

(Procedura speciale di riscossione dei debiti esattoriali)

1. Il presente articolo introduce speciali misure esecutive nell'ambito delle attività disciplinate al Titolo III della Legge 25 maggio 2004 n.70, anche in ragione dell'intervento pubblico di cui ai precedenti articoli 15 e 16.

2. Gli amministratori speciali comunicano al Dipartimento Esattoria della Banca Centrale entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di risoluzione l'elenco dei codici identificativi dei soggetti titolari di strumenti finanziari afferenti a dossier amministrati e/o gestioni patrimoniali al fine della verifica dell'esistenza di posizioni debitorie degli stessi nei confronti dello Stato o degli Enti del Settore Pubblico Allargato per somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 70/2004.

3. Il Dipartimento Esattoria eseguita la verifica di cui al comma precedente, richiede agli amministratori speciali di mettere a disposizione dello stesso l'ammontare delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente delle quali sono titolari i contribuenti iscritti a ruolo ai sensi della Legge 70/2004, fino alla concorrenza del debito relativo all'iscrizione a ruolo maggiorato degli interessi delle sanzioni e delle spese previste dalla Legge alla data della richiesta.

4. Gli amministratori speciali provvedono a trasferire il controvalore derivante dalla cessione degli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti al Dipartimento Esattoria secondo le modalità di trasferimento concordate fra le parti fornendo altresì le informazioni relative ai rapporti sui quali ha operato il prelievo. La vendita deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

5. Ad avvenuta corresponsione delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente, il Dipartimento Esattoria è tenuto a dare comunicazione al contribuente:

- a) degli strumenti finanziari corrisposti ivi compresi i riferimenti dei rapporti sui quali ha operato il prelievo;
- b) dell'eventuale avvenuta estinzione di tutto, o parte, del debito.

6. Qualora le predette disponibilità finanziarie comprendano strumenti finanziari, la liberazione del debitore avviene solo all'avvenuta liquidazione degli stessi.

7. Gli amministratori speciali, ad avvenuto trasferimento delle disponibilità finanziarie, provvede a darne adeguata informativa alla clientela interessata.

8. Nei soli casi di rapporti cointestati a firma congiunta il prelievo avviene fino alla concorrenza massima della quota parte di spettanza del debitore che in via presuntiva è definita come il risultato del valore delle disponibilità finanziarie diviso il numero dei cointestatari.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti dei contribuenti:

- a) relativi a cartelle esattoriali oggetto di dilazione ai sensi dell'articolo 34 della Legge 70/2004 regolari nei pagamenti;
- b) relativi a ruoli o cartelle oggetto di ricorso ai sensi della Sezione V del Titolo II della Legge 70/2004 fino all'esito del ricorso.

10. La comunicazione di cui al precedente comma 2 è effettuata anche con riguardo ai soggetti titolari di passività ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 3.

11. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria di cui agli artt. 78 e ss. della LISF anche ai fini della valutazione dei presupposti della procedura di risoluzione.

12. Lo scambio di informazioni di cui al presente articolo avviene in deroga alle misure previste dall'articolo 36 della Legge n.165 del 17 novembre 2005 nonché di quelle previste dall'articolo 29 della Legge n.96 del 29 giugno 2005.

13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 70/2004 purché non in contrasto con lo stesso.

CAPO II

FUNZIONI DEL SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

Art. 18

(Interventi del Fondo di garanzia dei depositanti)

1. Il Fondo di garanzia dei depositanti può eseguire interventi a tutela dei depositanti delle banche partecipanti al sistema di garanzia in diverse ipotesi e con apposite modalità:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca;
- in caso di amministrazione straordinaria di una banca, al fine di agevolare il risanamento della banca;
- in qualsiasi altro caso di difficoltà delle banche partecipanti al sistema di garanzia, in situazione di crisi gestite ai sensi dei precedenti articoli della presente legge.

2. Gli interventi del Fondo, ai sensi del comma precedente, non pregiudicano le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei componenti degli organi dell'azienda e degli altri responsabili nonché eventuali altre azioni dirette alla tutela del patrimonio aziendale.

3. La BCSM, sulla base di quanto disposto dall'art. 100 della LISF, disciplina le modalità di intervento del Fondo di garanzia dei depositanti nelle ipotesi previste al comma 1, prevedendo, tra l'altro, forme di finanziamento del Fondo alternative ai versamenti ai quali sono tenute le banche partecipanti.

4. Nell'ambito della relativa disciplina attuativa, la BCSM salvaguarderà:

- a) il principio "del minor onere", rispetto all'intervento di rimborso dei depositi protetti, qualora il Fondo intervenga con modalità diverse da tale ultima forma;
- b) l'esigenza che il risanamento della banca partecipante, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, non sia legata esclusivamente all'intervento del Fondo.

Art. 19

(Intervento del Fondo di garanzia dei depositanti nell'ambito della procedura di risoluzione)

1. Il Fondo di garanzia dei depositanti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche acquisite stipulando contratti di finanziamento per rendere possibile la soluzione dello stato di crisi della banca sottoposta a risoluzione, può:

- garantire le attività e passività della banca sottoposta a risoluzione, delle sue controllate o di un ente-ponte;
- concedere finanziamenti alla banca sottoposta a risoluzione, alle sue controllate o a un ente-ponte;
- acquistare attività dalla banca sottoposta a risoluzione;
- sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente – ponte.

2. Il Fondo di garanzia dei depositanti può intervenire nei casi di cessione di attività e passività a soggetti terzi o a un ente-ponte attraverso l'assorbimento del deficit di cessione, solo se è rispettata la regola del "minor onere" rispetto all'ammontare di quanto avrebbe corrisposto a favore dei depositi protetti in una procedura liquidatoria senza cessione di attività e passività.

3. Il precedente comma 3 è esteso anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa ex art. 85 della LISF, nell'ambito delle quali si realizza una cessione delle attività e passività.

Art. 20

(Trattamento fiscale delle cessioni di attivi e passivi)

1. Tutti gli atti e/o i negozi giuridici posti in essere nell'ambito delle operazioni di trasferimento di attività e/o passività cui alla presente legge nonché quelli necessari per darvi esecuzione, sono esenti dalle imposte di registrazione, bollo, trascrizione, voltura e ipotecarie.
2. Al fine di agevolarne la riallocazione e/o la realizzazione, ove aventi ad oggetto, anche solo in parte, le attività e/o le passività nonché i beni ed i rapporti giuridici di cui alla presente legge, risulteranno altresì esenti dalle imposte di registrazione, bollo, trascrizione, voltura e ipotecarie tutte le successive operazioni ed attività poste in essere, a qualsivoglia titolo, verso soggetti autorizzati e verso enti e società da questi partecipati, in forza delle quali si consegna, con riferimento alle medesime attività e/o passività: (i) il risultato del mutamento della titolarità diretta o indiretta o (ii) la costituzione di vincoli e/o garanzie.
3. La registrazione degli atti e/o dei contratti e/o negozi giuridici in genere previsti nel presente articolo, avverrà inoltre senza tassazione degli atti e/o dei contratti e/o negozi giuridici in genere ivi enunciati, e/o citati e/o allegati.

TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

(Norme transitorie)

1. La presente legge si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria avviate anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 14 giugno 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

